

La fabbrica della costituente: Giuseppe Dossetti e la finalizzazione delle libertà

1. INTRODUZIONE

Nel panorama giuridico occidentale, gli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana, dedicati rispettivamente alla tutela dei diritti della persona e alla affermazione del principio di eguaglianza, esprimono una profondità e una originalità di pensiero tuttora insuperate. Diritti individuali ed eguaglianza sono gli architravi del costituzionalismo moderno, sin dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, e perciò trovano riconoscimento in tutte le costituzioni vigenti (oltre che in numerosi documenti internazionali). Nondimeno, la formulazione con cui tali principi sono stati elaborati nel testo della Costituzione italiana spicca per ricchezza di contenuti. Infatti, accanto ai diritti della persona considerata nella sua individualità, l'art. 2 dà spazio al riconoscimento delle formazioni sociali in cui la persona vive; inoltre, a completamento del principio di eguaglianza formale di tutti i cittadini di fronte alla legge, l'art. 3 introduce un principio di giustizia sociale – l'eguaglianza sostanziale – che impegna attivamente la Repubblica a «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana».

È proprio sugli aspetti più originali di tali disposizioni, le cui potenzialità per molti versi sono ancora da esplorare, che ha maggiormente inciso il contributo di Giuseppe Dossetti¹, unitamente a quello degli altri costituenti

Il testo trae spunto dall'intervento pronunciato in occasione del convegno *Una voce dal Novecento. Giuseppe Dossetti a vent'anni dalla morte* tenutosi il 12 gennaio 2017 a Bologna presso la Fondazione di Scienze Religiose. Un sentito ringraziamento a Sabino Cassese, Tania Groppi, Alberto Melloni ed Enrico Galavotti per la lettura del testo e per le loro osservazioni critiche; al dott. Alessandro Baro, per il supporto nella ricerca delle fonti e nella redazione del testo. La responsabilità delle opinioni e dei contenuti esposti va imputata esclusivamente all'Autrice.

¹ Gorlani (2009) sottolinea l'apporto di Giuseppe Dossetti all'elaborazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, con particolare riferimento al principio personalista, al principio pluralista e al principio di eguaglianza sostanziale in essi contenuti.

democristiani², tra cui Giorgio La Pira e Aldo Moro, assegnati alla Prima sottocommissione della Commissione per la Costituzione, incaricata di occuparsi dei «Diritti e doveri dei cittadini»³. Intorno alla formulazione di questi due articoli, si è concentrato il dibattito sulla finalizzazione delle libertà nell'ambito della Prima sottocommissione, per quanto, come vedremo, l'esplicito riferimento a questa nozione non ha avuto espressione in nessun articolo della Costituzione.

2. L'ARMONIA DISCORDE DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

A tale originale enunciazione dei principi di libertà ed eguaglianza si è addivenuti a seguito di un intenso confronto che ha coinvolto tutti gli esponenti delle principali componenti culturali rappresentate in assemblea costituente – la liberale, la socialista-comunista e la cattolica⁴. Le diverse visioni ideologiche si presentavano inizialmente assai divaricate e l'andamento dei lavori in assemblea costituente testimonia momenti difficili, in cui le divergenze apparivano inconciliabili. Quanto all'idea di libertà, come ebbe a riconoscere lo stesso Dossetti (2014, 6-7), la più discussa e divisiva, lo stesso mondo democristiano era poco coeso al suo interno (Pombeni 2016, 205) e le fratture ponevano su sponde opposte persino le figure di vertice – da un lato, il segretario Alcide De Gasperi e, dall'altro, Giuseppe Dossetti, che all'epoca rivestiva il ruolo di vicesegretario nazionale, nomina che lo affiancava, tra gli altri, a Bernardo Mattarella: inizia a prendere forma, in questa circostanza, una storia di impegno politico e istituzionale di altissimo valore per il nostro Paese, la cui eredità, non solo culturale, continua a esprimere frutti fecondi fino al momento presente.

L'opera di mediazione svolta da Dossetti per riconciliare le posizioni antitetiche che si erano delineate all'interno e all'esterno del mondo cattolico non si limitò mai alla sola ricerca del compromesso, in ossequio alle basilari regole dell'arte politica, ma fu tesa ad elaborare nuovi punti di sintesi culturale, consegnati alla storia attraverso il testo fondativo della Repubblica italiana che oggi conosciamo. Originalità di contenuti e ricerca di soluzioni unificanti, inclusive e ampiamente condivise, caratterizzano l'apporto offerto

² In questo senso, si veda, ad esempio, Melloni (2013, 19) che scrive: «(...) il lavoro d'équipe, di cui Dossetti guadagna per carisma la leadership che glielo intesta, è la cosa più dossettiana che ci sia nell'intera esistenza del personaggio».

³ La ripartizione stessa dei lavori in tre Sottocommissioni si deve a una proposta di Dossetti del 24 luglio 1946, come documenta Pombeni (1979, 226 s.).

⁴ Per una ricostruzione di questo dibattito, si vedano Barbera (1975, 50-64), Sale (2008, 15-25), Pombeni (1979, 228-249) e tutto il capitolo *La parola costituente* del monumentale lavoro di Galavotti (2013, 471-592), in particolare, le pagine dedicate a *Una convergenza possibile: libertà e solidarietà* (Galavotti 2013, 489-495). Da un altro punto di osservazione, si veda anche Formigoni (2016, 73 ss.).

da Giuseppe Dossetti alla elaborazione dei principi cardine dell'ordinamento costituzionale italiano.

3. UN'IDEA DI LIBERTÀ PER IL PERFEZIONAMENTO INTEGRALE DELLA PERSONA UMANA

In particolare, è sul terreno di una nuova concezione dei diritti di libertà che tra i costituenti si accende un vivacissimo dibattito – specie nell'ambito della Prima sottocommissione, ad esempio, nelle sedute del 1 e 2 ottobre 1946 – che ha permesso di superare la concezione meramente «negativa» della libertà individuale – intesa come libertà dallo Stato –, ereditata dall'epoca liberale e tipica del costituzionalismo ottocentesco. La discussione era nata intorno a un'idea di libertà, sconosciuta alle costituzioni dell'epoca moderna che, nel linguaggio del giovane costituente reggiano e delle persone del suo gruppo, venne definita «finalizzata». In proposito, è utile riprendere le considerazioni svolte da La Pira, nell'ambito della Prima sottocommissione. Nella seduta dell'1 ottobre 1946, egli osservava che, «nella Costituzione italiana si vuole introdurre un concetto positivo di questa libertà, il concetto di una libertà finalizzata. Mentre la Costituzione del 1789, e in genere le costituzioni a tipo liberale, parlano allo Stato per limitarne la libertà nei confronti dei diritti imprescrittibili dell'uomo, la nostra Costituzione vuole parlare non soltanto allo Stato, per limitare la sua autonomia circa i diritti della persona, ma anche alla persona, per orientare la sua libertà e limitarla rispetto ai diritti della persona. Quindi la nostra Costituzione dovrebbe parlare contemporaneamente allo Stato, per limitare la sua libertà o meglio per finalizzarla, e alla persona pure per finalizzarne la libertà» (AC, I SC 1 ottobre 1946, 165).

Nell'espressione dei «professorini», la libertà doveva essere finalizzata al «perfezionamento integrale della persona umana, in armonia con le esigenze della solidarietà sociale e in modo da permettere l'incremento del regime democratico» (AC, I SC 2 ottobre 1946, 169). La proposta fu oggetto di una vivace discussione, in quanto – come sottolineato dallo stesso Dossetti – comportava «una certa limitazione nel concetto di libertà» e proponeva «un concetto di libertà che non è così astratto da potersi esercitare in ogni direzione» (AC, I SC 2 ottobre 1946, 173).

È lo stesso Dossetti ad osservare che «[s]e la nostra Costituzione accettasse questo principio [della libertà finalizzata], si avrebbe un duplice risultato: quello di avere accolto un elemento comune in cui confluiscono il pensiero democristiano e il pensiero socialista; e quello di aver accentuato la caratteristica di profonda originalità della nostra Costituzione in confronto alle Costituzioni precedenti e specialmente in confronto a quella francese» (AC, I SC 1 ottobre 1946, 166-167).

Per il «dissenso sostanziale»⁵ che aveva provocato, la proposta di introdurre una disposizione esplicitamente dedicata alla libertà finalizzata sarà poi lasciata cadere. È interessante rileggere, a tale proposito, le osservazioni di Aldo Moro nella seduta pomeridiana del 24 marzo 1947 dell'Assemblea Costituente: «Nel corso della discussione generale, e già prima, nel corso della discussione in sede di Commissione, al progetto primitivo di questo articolo erano state fatte delle critiche, le quali sostanzialmente vertevano su questo punto: che si tratti di un articolo il quale contiene una finalizzazione della libertà individuale, della dignità della persona. [...] Mossi da queste preoccupazioni, abbiamo cercato di sfrondare e semplificare l'articolo, eliminando anzitutto quella indicazione finalistica che è al principio della formula del progetto di Costituzione, là dove è detto: "Per tutelare i principî inviolabili e sacri di autonomia e dignità della persona e di umanità e giustizia fra gli uomini". Abbiamo riconosciuto che effettivamente queste espressioni possono apparire ridondanti e non confacenti alla natura stringata di un articolo di legge costituzionale. D'altra parte la finalizzazione contro la quale si sono rivolte, entro certi limiti, giustamente, le critiche dell'onorevole Lucifero da una parte, e dall'onorevole Basso dall'altra, non è veramente essenziale, e può considerarsi implicita in una retta interpretazione dell'articolo così come esso viene formulato» (AC, A 24 marzo 1947, 2416)⁶.

I frutti di quella discussione, per altro, non andarono perduti sia perché, in molti punti del testo costituzionale, si trovano tracce della necessità di apporre limitazioni ai diritti e alle libertà individuali⁷, sia perché – più ampiamente – il costituzionalismo contemporaneo, successivo alla Seconda guerra mondiale, in Italia e in Europa, svilupperà gradualmente una idea di libertà più articolata ed elaborata, debitrice della riflessione critica sulla tradizionale idea di libertà negativa a cui i costituenti democristiani avevano significativamente contribuito. La cultura giuridica e politica sviluppatasi nei decenni successivi segnerà il superamento dell'idea tipicamente ottocentesca di libertà negativa – *libertà da* –, in particolare libertà da indebite interferenze statali, per accedere a una idea positiva di libertà – ovvero *libertà di*. La libertà positiva è una libertà che si interroga, per usare le parole di Isaiah Berlin (1958), uno dei più raffinati teorici dei due concetti di libertà, non tanto per comprendere da chi o da che cosa si sia liberi, ma per scoprire che cosa si sia liberi di fare o non fare: *asking not what we are free from, but what we*

⁵ Così Dossetti in AC, I SC (2 ottobre 1946, 173).

⁶ Sul punto si vedano anche Di Cosimo (2011) e Pizzolato (1999, 99-100).

⁷ Si vedano, a puro titolo esemplificativo, almeno gli artt. 13, 14, 15, 16, 18, 21 e 23 della Costituzione.

are free to do. Una libertà volta, più che a liberarsi dalle costrizioni, alla piena realizzazione di sé⁸.

4. CRITICA DELLA LIBERTÀ ASSOLUTA

L'originalità del pensiero giuridico di Giuseppe Dossetti e di tutto il gruppo di democristiani che con lui operava all'interno della Prima sottocommissione si nutrivano delle condizioni del contesto storico che li induceva a discostarsi tanto dallo Stato liberale ottocentesco, quanto dallo Stato totalitario fascista, quanto dal più recente modello di Stato socialista che andava affermandosi, sotto l'influenza dell'Unione Sovietica. Se, per molti aspetti, appare oggi naturale che un esponente del mondo cattolico ripudiasse fermamente lo Stato totalitario e guardasse con sospetto il modello socialista, meno ovvia è l'aspra critica che Dossetti muove allo Stato liberale. Il comune sentire antifascista, vero e proprio collante di un consenso politico altrimenti profondamente diviso⁹, non poteva comportare per Dossetti un ritorno al passato, allo Stato liberale moderno. Di questo modello, Dossetti vedeva assai lucidamente i limiti. A tale costruzione costituzionale, egli imputava non poche responsabilità nello sviluppo delle condizioni sociali e istituzionali che avevano poi aperto la strada al successivo stato totalitario: prima fra tutti la mancanza di chiarezza sul fine dello Stato, il cui scopo era più la propria conservazione e la propria espansione, in una sorta di circolo autoreferenziale, piuttosto che il bene comune della società.

Per Dossetti, occorreva recuperare, nel solco della tradizione aristotelica e tomistica, una chiarezza sul fine ultimo dell'agire politico: «lo Stato ha per fine il bene comune, il quale non è un'astrazione o una cosa essenzialmente indeterminata, ma è il *bonum humanum simpliciter*, il bene umanamente pieno di tutti i singoli componenti» (Dossetti 2014, 6-7). Questa chiarezza sul fine ultimo dell'agire politico, tramandata dal pensiero classico e cristiano, si è perduta – secondo l'analisi che egli ci propone nel fondamentale saggio, già citato, del 1951, su *Funzioni e ordinamento dello Stato moderno*, tratto da una memorabile relazione esposta ai Giuristi Cattolici – nelle teorie dello Stato moderno, a partire da Montesquieu, la cui principale preoccupazione

⁸ A questo proposito, Michele Nicoletti (1997, 83-85) rileva che l'interesse di Dossetti si appunta più sulla libertà positiva, che sulla libertà negativa e introduce un'ulteriore concettualizzazione che distingue tra una libertà *chiusa* – originaria, frammentata e indifferenziata – da una libertà *aperta* – donata, unitaria e gerarchizzata.

⁹ Insieme a questi fattori unificanti, Tania Groppi (2012, 671 s.) ricorda, con le parole dello stesso Dossetti, che «la costituzione italiana è nata ed è stata ispirata – come e più di altre pochissime costituzioni – da un grande fatto globale, cioè i sei anni della seconda guerra mondiale. Questo fatto emergente della storia del XX secolo va considerato, rispetto alla costituzione, in tutte le sue componenti oggettive ed al di là di ogni contrapposizione di soggetti, di parti, di schieramenti, come un evento enorme».

era divenuta quella di preservare la libertà individuale dai pericoli di abuso di potere da parte dello Stato, dopo gli eccessi della monarchia assoluta. È in tale frangente storico che la libertà viene ad occupare lo spazio che era – ed è – del bene comune, come fine ultimo della struttura politica.

Secondo Dossetti, proprio nell'elevare la libertà a fine ultimo dello Stato si annidano i germi della torsione totalitaria all'interno della modernità. «Lo Stato moderno, per quanto nascente – anzi, vorremmo dire, proprio perché nascente – da un proposito di pura e piena garanzia della libertà spontanea dell'individuo [...] è portato a disconoscere ogni consistenza alle altre società; meglio, alle altre realtà sociali prima, e poi alle stesse realtà individuali in nome e in difesa delle quali esso è assunto» (Dossetti 2014, 15). Sicché, paradossalmente, «lo Stato moderno [...] per quanto nato dalla premessa libertaria di una garanzia dei diritti fondamentali, di fatto ha compresso tutti i fondamentali diritti di libertà. Tutti meno uno [...]: il diritto della proprietà privata degli strumenti di produzione e della libera iniziativa economica» (Dossetti 2014, 20)¹⁰. Di qui, una delle caratterizzazioni dello Stato moderno costituita, secondo Dossetti, dalla prevalenza del potere economico sull'ordine giuridico e politico (Dossetti 2014, 20).

Nel pensiero di Dossetti, dunque, così come era chiara una netta pregiudiziale antifascista, legata anche alla sua storia e al suo precedente impegno politico, come unico cattolico presidente di un Cln provinciale (Melloni 2013, 18)¹¹, altrettanto chiara era una presa di distanza dal modello dello stato liberale ottocentesco, sul cui terreno aveva attecchito la deriva totalitaria in Italia e in tutta Europa. L'esigenza di non ripetere le forme del passato e l'assenza di modelli alternativi in campo, sono valse da propellente capace di sprigionare una creatività i cui frutti sono tuttora durevoli.

5. TRACCE DI SVILUPPO NEL COSTITUZIONALISMO ODIERNO

Alcune acquisizioni nate dal travaglio di quell'epoca appaiono intramontabili e, certamente, di grande rilevanza nel contesto attuale. Già si è fatto cenno alla valorizzazione della dimensione sociale dell'umana esperienza che emerge alla lettura dei principi fondamentali della Carta costituzionale, ove si riconosce rilievo costituzionale alle formazioni sociali, ai doveri di solidarietà, ai principi di giustizia sociale e all'eguaglianza sostanziale. Nel breve tempo a disposizione, è opportuno ancora attardarsi con qualche considerazione sull'anteriorità della persona rispetto allo Stato – espressione prima della fi-

¹⁰ Una dura e articolata critica allo Stato moderno, sia nella sua forma di Stato liberale, sia nella sua forma di Stato totalitario è sviluppata nelle pagine precedenti del medesimo discorso del 1951.

¹¹ Per una approfondita descrizione dell'impegno resistenziale di Dossetti si veda, in particolare, almeno il capitolo 3, *La resistenza di «Benigno»*, in Galavotti (2013, 171-252).

nalizzazione dei pubblici poteri all'affermazione della persona umana e della sua dignità – e sulla necessaria limitazione delle libertà individuali, corollario essenziale dell'idea della «libertà finalizzata».

L'anteriorità dei diritti della persona rispetto allo Stato.

Il primo frutto della creatività costituzionale nata dal duplice movimento di rifiuto di ogni forma di totalitarismo e di superamento del modello liberale è dato dalla energica affermazione della anteriorità della persona rispetto allo Stato. Nel pensiero di Giuseppe Dossetti, questo principio costituisce uno dei punti imprescindibili della dichiarazione costituzionale dei diritti, ribadito nel notissimo ordine del giorno proposto il 9 settembre 1946, ma mai messo ai voti. In tale documento, si legge, tra l'altro, che la dichiarazione dei diritti da includere nella Costituzione «esclusa quella che si ispiri a una visione soltanto individualistica; esclusa quella che si ispiri a una visione totalitaria, la quale faccia risalire allo Stato l'attribuzione dei diritti dei singoli e delle comunità fondamentali», avrebbe dovuto seguire una impostazione che «a) riconosca la precedenza sostanziale della persona umana (intesa nella completezza dei suoi valori e dei suoi bisogni non solo materiali ma anche spirituali) rispetto allo Stato e la destinazione di questo a servizio di quella; b) riconosca ad un tempo la necessaria socialità di tutte le persone [...]; c) che per ciò affermi l'esistenza sia dei diritti fondamentali delle persone, sia dei diritti delle comunità anteriormente ad ogni concessione dello Stato» (AC, I SC 9 settembre 1946, 21-22).

La Repubblica riconosce i diritti. Così recita il vigente art. 2 della Costituzione italiana. *Riconosce.* Non si riconosce che qualcosa che preesiste a sé. Che è dato. Che già è presente. La scelta di questo verbo è tutt'altro che casuale e, anzi, si è compiuta al termine di un ricco e vivace dibattito in assemblea costituente. Con un solo verbo non solo si rovesciava l'asservimento dei cittadini (*rectius*: sudditi) allo Stato che in epoca fascista aveva permesso gravi offese al più basilare senso della dignità di ogni persona; non solo si rigettava il dissolvimento della singolarità di ogni soggetto nella massa indistinta della collettività, che andava realizzandosi nell'esperienza socialista; ma si sradicava, anche sul piano teorico, la radice culturale da cui quelle diverse, ma per certi aspetti affini, concezioni del rapporto individuo-stato si erano sviluppate.

Una repubblica che riconosce i diritti dei cittadini non è figlia di quella cultura giuspubblicistica ottocentesca, fiorita soprattutto in Germania, ma migrata anche sul suolo italico, che garantiva sì i diritti dell'individuo, ma solo come riflesso di una autolimitazione del potere sovrano dello stato, che nella sua onnipotenza aveva anche facoltà di autovincolarsi al rispetto dei diritti dei singoli, salvo riespandere – all'occorrenza – il proprio potere. La teoria dei diritti pubblici soggettivi (Baldassarre 1997) di Laband e Jellinek e, ancor

più, la teoria dei diritti riflessi – *Reflexrechte* – di Gerber, ripresa anche da Alfredo Rocco in Italia, erano concezioni basate sul principio che tutti i diritti emanano dallo Stato, persona giuridica onnipotente e sovrana. Anche i diritti dell'individuo in quella prospettiva erano, dunque, secondi rispetto al diritto sovrano dello Stato¹².

Per quanto animati da convinzioni ideologiche assai diverse, i costituenti convennero sulla necessità di affermare la precedenza della persona rispetto allo Stato e l'orientamento di quest'ultimo a servizio di quella. Per riprendere le parole dell'onorevole Togliatti, nell'ambito di un vivace confronto sul punto: «un regime politico, economico e sociale, è tanto più progredito quanto più garantisce lo sviluppo della personalità umana. Egli e l'onorevole Dossetti potrebbero dissentire nel definire la personalità umana; però ammette che possa essere indicato come il fine di un regime democratico quello di garantire un più ampio e più libero sviluppo della persona umana» (AC, I SC 9 settembre 1946, 21).

È da una tale concezione dei rapporti tra persona e Stato che è potuta fiorire, nell'immediato secondo dopoguerra, quella che Norberto Bobbio (1989) ha definito *l'età dei diritti*, con tutto l'apparato di strumenti giuridici e istituzionali che essa ha prodotto, in ambito nazionale, europeo e internazionale. Le costituzioni nazionali rigide, corredate di copiose dichiarazioni di diritti fondamentali della persona e principi che ne riaffermano la dignità, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950, la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 1948, non sono che le più salienti espressioni di una sensibilità verso la centralità della persona umana da cui sono gemmate nel tempo ulteriori carte, convenzioni, trattati, corti, agenzie, istituzioni, tutti volti a diffondere la cultura della dignità umana e a tutelarla in tutte le sue implicazioni. L'idea stessa della giustizia costituzionale e l'introduzione delle corti costituzionali in Italia e negli ordinamenti europei contemporanei sono acquisizioni fondamentali del costituzionalismo del XX secolo, debitrice della fondamentale affermazione dell'anteriorità della persona umana rispetto ad ogni potere costituito.

Le limitazioni delle libertà e il bilanciamento dei diritti

La fermezza con cui si è affermata la centralità della persona umana e la sua precedenza logica e storica rispetto ad ogni potere politico non implica l'assolutizzazione dei suoi diritti e delle sue libertà. Al contrario: come già anticipato, uno dei contributi fondamentali del pensiero di Dossetti alla te-

¹² Per una disamina delle diverse posizioni che animavano il dibattito giuspubblicistico nella prima parte del secolo scorso e che si sarebbero incontrate in Assemblea costituente, si veda Pizzolato (1999, 9-94).

oria delle libertà individuali è l'elaborazione dell'idea, della scomoda idea, che essi non possono affermarsi senza limiti. La «libertà finalizzata» che è al centro del suo pensiero si caratterizza, tra l'altro, per questa disponibilità ad accettare condizionamenti e restrizioni. Anche sotto questo profilo il pensiero dossettiano corregge e critica la concezione liberale ottocentesca basata su uno spontaneo ordinarsi delle libertà individuali verso l'interesse generale. Lo stesso realismo che lo aveva condotto a insistere sulla socialità dell'umana esperienza è anche alla radice di una idea di libertà che non può mai essere assoluta.

La sua riflessione sulla finalizzazione della libertà colpisce, anzitutto, le libertà economiche, enfatizzate, se non assolutizzate, nell'epoca dello Stato moderno, anche a discapito di altri beni e interessi soggettivi. Su questo piano, il testo della Costituzione italiana segna uno stacco chiaro rispetto alla concezione dei diritti economici accolta nello stato liberale del XIX secolo: gli artt. 41 e 42 della Costituzione orientano esplicitamente a fini di utilità sociale tanto il diritto di proprietà, quanto la libertà di iniziativa economica, così che, mentre affermano un diritto di libertà individuale, ne delineano il corrispondente limite, ad esso coesistente: «L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale», recita l'art. 41, mentre l'art. 42 afferma la «funzione sociale» della proprietà privata.

Se, nella visione finalizzata della libertà secondo Dossetti, le libertà materiali sono quelle maggiormente suscettibili di restrizioni per lasciare spazio a beni superiori, nel tempo il tema delle intrinseche limitazioni dei diritti non è rimasto circoscritto all'ambito strettamente economico, ma si è irradiato in ogni articolazione dei diritti della persona e della sua libertà¹³. Non è azzardato affermare che Dossetti in qualche misura abbia precorso, con la sua intuizione sulle necessarie limitazioni dei diritti di libertà, una conquista che si sarebbe poi consolidata nella prassi e nella giurisprudenza delle corti costituzionali e di tutti gli *human rights adjudicators* nel corso degli ultimi decenni del XX secolo. A mano a mano che si è sviluppato il discorso sui diritti umani (Glendon 1991) e si è esteso il novero delle situazioni soggettive costituzionalmente protette nell'«età dei nuovi diritti»¹⁴, si è parallelamente consolidata la consapevolezza della necessità che tutte le posizioni giuridiche soggettive siano sempre predicate unitamente ai loro limiti. Persino i diritti e le libertà *inviolabili* non sono esenti da limitazioni e restrizioni, che consentano il necessario contenimento di tutti i beni costituzionalmente rilevanti.

Nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, questo necessario contenimento dei diritti e delle libertà individuali è stato, così, sinteticamente

¹³ Sul tema, si veda il recente Micheli (2016, 447).

¹⁴ Per una trattazione più ampia mi permetto di rimandare a Cartabia (2010)

espresso: «Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre “sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro” (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona. [...] La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. [...] Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale» (sentenza n. 85 del 2013). Della concezione dossettiana, la Corte fa propria, indubbiamente, l’idea della strutturale limitatezza delle libertà individuali e il rifiuto della loro assolutizzazione.

Più complesso, invece, il parallelismo tra il bilanciamento dinamico, alla luce dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, cui fa riferimento la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana – al pari delle altre corti omologhe in altri ordinamenti nazionali, sovranazionali e internazionali – e la «verticale» (Dossetti 2014, 49) lungo la quale, secondo Dossetti, dovrebbero essere ordinati i vari spazi di libertà. In un famoso passo, in cui riprende e discute alcune affermazioni di Giuseppe Capograssi, egli sembra alludere a una sorta di ordine gerarchicamente predeterminato tra gli interessi vitali, alla cui base si pongono quelli attinenti ai bisogni materiali ed economici, su su, fino a quelli che attengono ai bisogni spirituali della persona.

Per Dossetti, vera libertà è la libertà «aperta», che si caratterizza per essere data, unitaria, gerarchizzata (Nicoletti 1997, 84). Data, perché viene da Dio; unitaria, perché non si spezzetta in aspetti disarticolati l’uno rispetto all’altro (economico, politico, morale, religioso), ma riflette l’unità dell’esperienza umana; gerarchizzata, perché i diversi ambiti in cui si esplica non possono essere posti sullo stesso piano, ma sono ordinati secondo un ordine di importanza e sono disposti lungo una linea verticale: «Bisogna fare una distinzione di questi tratti della verticale, e capire che può essere forse necessario, per garantire veramente gli ultimi tratti, quelli che ci danno l’accesso alla suprema vita in Dio, porre delle limitazioni e forse delle compressioni ai primi tratti, quelli che sono prevalentemente ancora legati al corpo, alla materia, all’animalità» (Dossetti 2014, 50). L’idea di un ordine gerarchicamente predeterminato fra i vari diritti di libertà, in ragione della natura del bene – materiale o spirituale – da essi protetto, non sembra essere stato recepito nella

vigente e vivente costituzione italiana, la quale lascia piuttosto spazio a un bilanciamento dinamico e in concreto, non rigidamente predeterminato, fra gli interessi costituzionali da contemperare, in cui nessuno dei diritti di libertà può essere totalmente sacrificato per l'affermazione dell'altro.

6. PER UN'AUTENTICA LIBERTÀ NELLA VITA PUBBLICA

Data l'insistenza sulle necessarie compressioni che le singole libertà possono e debbono sopportare, deve forse ritenersi che nel pensiero di Dossetti aleggi una tendenza a ridurre la libertà a mero strumento o gradino intermedio per realizzare un fine diverso, di maggior valore rispetto alla libertà stessa? Per quanto l'ambito lessicale prescelto – finalismo, finalizzazione – possa prestarsi ad ambiguità e a letture fuorvianti, come già era emerso in seno al dibattito costituente, è chiaro che nell'apporto di Dossetti non vi è spazio per derive in senso svalutativo dell'idea di libertà. È in vista di una libertà più perfetta, più alta, più rispondente all'umana esperienza, che Dossetti esamina criticamente l'idea di libertà come mera assenza di vincoli, come arbitrio.

Egli tiene in altissima considerazione il valore della libertà, come testimonia un famosissimo passo in cui egli riflette sul suo apporto alla vita pubblica. Su di esso vale la pena ancora una volta soffermarsi e concludere queste brevi riflessioni, riascoltando le sue parole e lasciandoci ancora una volta toccare dalla profondità del suo pensiero e del suo agire, profondamente umani, intimamente cristiani: «Ho sempre considerato la mia scelta una grande ragione di libertà; in fondo... non mi ritengo né più intelligente né più capace politicamente, né più dotto di molti che erano con me in politica in quegli anni. Che cosa ci ha differenziato sin da principio: un certo istinto che io avevo, non dovuto né a cultura, né ad esperienza, ma dovuto semplicemente ad una maggiore libertà interiore. Ero più libero. Non mi hanno mai potuto ricattare in nessuna maniera perché poi al potere politico non ci tenevo, sapevo che potevo tornare all'insegnamento nell'università, e poi ad un certo punto ho rinunciato anche a quello. Quindi ero semplicemente in una condizione di maggiore libertà. Questo lo devo al fatto che non ho mai cercato né danaro né carriera. Questa è stata la mia grande trovata, anche se non mia, me l'ha donata il Signore» (Dossetti 1996, XIV).

BIBLIOGRAFIA

AC, I SC (1946), *Assemblea Costituente. Commissione per la Costituzione, Prima sottocommissione. Resoconti sommari*, (1946), Roma, Tipografia della Camera dei deputati.

AC, A (1947), *Assemblea Costituente. Discussioni in Aula*, (1947), Roma, Tipografia della Camera dei deputati.

Baldassarre, A. (1997), *Diritti della persona e valori costituzionali*, Torino, Giappichelli.

Barbera, A. (1975), Art. 2, in Branca, G. (a cura di), *Commentario della costituzione. Principi Fondamentali*, Bologna-Roma, Nicola Zanichelli Editore-Soc. Ed. del Foro italiano.

Berlin, I. (1958), *Two Concepts of Liberty* (1958) in Berlin, I. (1969), *Four Essays on Liberty*, Oxford University Press, Oxford.

Bobbio, N. (1989), *L'età dei diritti*, Torino, Einaudi.

Cartabia, M. (2010), *The Age of «New Rights»*, in *Straus Working Paper*, 3, in <http://www.law.nyu.edu/sites/default/files/siwp/Cartabia.pdf>.

Di Cosimo, G. (2011), *Umberto Tupini presidente della prima sottocommissione dell'assemblea costituente*, in *Rivista AIC*, 3.

Dossetti, G. (1996), *La Costituzione. Le radici, i valori, le riforme*, Roma, Ed. Lavoro.

Dossetti, G. (2014), *Funzioni e ordinamento dello Stato moderno*, in Balboni, E. (a cura di), *Non abbiate paura dello Stato! Funzioni e ordinamento dello Stato moderno. La relazione del 1951: testo e contesto*, Milano, Vita e Pensiero.

Formigoni, F. (2016), *Aldo Moro. Lo statista e il suo dramma*, Bologna, il Mulino.

Galavotti, E. (2013), *Il professorino. Giuseppe Dossetti tra crisi del fascismo e costruzione della democrazia. 1940-1948*, Bologna, il Mulino.

Glendon, M.A. (1991), *Rights Talk. The Impoverishment of the Political Discourse*, New York, The Free Press.

Gorlani, M. (2009), *I cattolici e la costituzione: un confronto che continua*, in *Forum di Quad. cost.*, 16 gennaio 2009.

Groppi, T. (2012), «Fondata sul lavoro». *Origini, significato, attualità della scelta dei costituenti*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 3, pp. 665-686.

Melloni, A. (2013), *Dossetti e l'indicibile. Il quaderno scomparso di «Cro-nache sociali»: i cattolici per un nuovo partito a sinistra della DC (1948)*, Roma, Donzelli Editore.

Micheli, A. (2016), *La finalizzazione delle libertà, tra anteriorità della persona e nuove funzioni dello stato. Il contributo di Giuseppe Dossetti alla Costituzione*, in *Iustitia*, n. 3, pp. 439-450.

Nicoletti, M. (1997), *La politica e la libertà*, in *Il Margine*, nn. 8-9, pp. 81-90.

Pizzolato, F. (1999), *Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione italiana*, Milano, Vita e Pensiero.

Pombeni, P. (1979), *Il gruppo dossettiano e la fondazione della democrazia italiana (1938-1948)*, Bologna, il Mulino.

Pombeni, P. (2016), *La questione costituzionale in Italia*, Bologna, il Mulino.

Sale, G. (2008), *Il Vaticano e la Costituzione*, Milano, Jaca Book.

The Factory of the Constituent Assembly: Giuseppe Dossetti and the Idea of Purpose-Oriented Freedom. Giuseppe Dossetti was one of the main intellectual voices of a group of young catholic professors that, in 1946, were elected to the Italian Constituent Assembly as representatives of the Christian Democracy. In the heated debate between the various political forces within the Assembly, it was this group's ideas that shaped many key provisions of the Italian Constitution. Among these is the notion that freedom needs to be limited and oriented – a principle established in order to avoid the re-emergence of certain features of the Italian liberal State that arguably had facilitated the rise of fascism.

Keywords: Italian Constitution, Fundamental Rights, Catholic Political Thought, Limits to Freedom, Rights Hierarchy.

MARTA CARTABIA è vice Presidente della Corte costituzionale e professore di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

